



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA**
“Umberto Di Pasca” con Convitto Annesso
POTENZA

Via Anzio, 4 - 85100 Potenza Tel./Fax 0971 45156-45157 - C.F. 80004670768

www.alberghieropz.edu.it - e-mail: pzrh010005@istruzione.it - PEC: pzrh010005@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: Istituto PZRH010005 – Corso serale PZRH01050E – Convitto PZVC0300R – Casa Circondariale PZRH010049

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFJ6ZH

REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO E DISCIPLINA
DEL CONVITTO ANNESSO
ALL’I.P.S.S.E.O.A. DI POTENZA

Approvato dal Collegio Educatori
nella seduta del 6 settembre 2019

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 10 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Angelo Mazzatura)
Firmato digitalmente nel rispetto della vigente normativa
(D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

ART. 1
(SCOPI DEL CONVITTO)

Il Convitto annesso all'I.P.S.S.E.O.A. di Potenza, con sezione maschile e femminile, è una struttura residenziale a supporto del diritto allo studio riservata prioritariamente agli studenti dell'Istituto e, subordinatamente in caso di disponibilità di posti, a quelli delle altre scuole secondarie superiori della città.

Esso offre una concreta possibilità di agevolare gli studenti alla frequenza dei vari corsi di studio in qualità di convittori e semiconvittori.

In quanto luogo di formazione e di socializzazione, il Convitto si pone come comunità educativa fondata sul dialogo, sulla condivisione della vita comunitaria, sull'accettazione di regole e valori condivisi, sulla responsabilità individuale, sul rispetto dei ruoli, anche sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n.245 del 24/06/1998).

La comunità convittuale, interagendo con la scuola, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni umane, in modo da concorrere a favorire:

1. lo sviluppo armonico ed integrale della personalità dei convittori;
2. l'acquisizione del senso di responsabilità;
3. la maturazione dell'autonomia personale e dell'identità;
4. l'interiorizzazione di regole comportamentali, legate alla vita comunitaria, al rispetto di sé, degli altri, delle strutture ed attrezzature messe a disposizione;
5. l'educazione alla convivenza civile, democratica e alla legalità.

ART. 2
(DIRITTI DEL CONVITTORE)

Il convittore ha diritto:

- ad una formazione culturale e sociale che valorizzi, attraverso il processo educativo, lo studio, la riflessione individuale, l'identità di ciascuno nel rispetto del pluralismo culturale;
- ad essere informato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, sulle norme che regolano la vita convittuale;
- ad avanzare proposte in ordine al Progetto educativo e agli obiettivi che la proposta formativa del Collegio degli Educatori intende raggiungere;
- ad essere ospitato in modo decoroso, nel rispetto delle esigenze personali e della vita comunitaria;
- ad un'assistenza educativa e sanitaria continua e costruttiva, in modo da favorire, il suo armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico;
- a vivere in un ambiente sicuro e salubre, dove si respiri, fra l'altro, un "*clima sociale positivo*", frutto dell'azione continua e costante degli Educatori a tanto preposti,

ART. 3
(DOVERI DEI CONVITTORI)

È fatto obbligo ai convittori:

- di frequentare assiduamente le lezioni e i corsi scolastici;
- di assolvere diligentemente agli impegni di studio;
- di tenere nei confronti degli Educatori, degli operatori scolastici, dei compagni un atteggiamento di rispetto;
- di osservare scrupolosamente le indicazioni degli Educatori, nonché le disposizioni emanate dal Coordinatore e dal Dirigente scolastico;
- di aver cura e rispettare strutture ed attrezzature, evitando categoricamente di arrecare danno alle stesse con atti vandalici gratuiti, ingiustificati e inammissibili in un luogo educativo;
- di curare scrupolosamente la propria igiene personale e l'ordine delle proprie cose;
- di tenere a tavola, durante la consumazione dei pasti, un comportamento corretto, considerata la valenza educativa del tempo destinato alla fruizione dei pasti somministrati sulla base della tabella dietetica di seguito riportata;
- di non sottrarsi all'assistenza degli Educatori, allontanandosi senza autorizzazione dal convitto;
- di rispettare il divieto di fumo nei locali scolastici;
- di non introdurre cibi e bevande non autorizzate dagli Educatori;
- di non tener nascosti oggetti e sostanze non consentiti;
- di presentarsi, in caso di scioperi improvvisi del personale scolastico o manifestazioni studentesche, entro le ore 09,00 dal Coordinatore;
- di firmare, al rientro dalle famiglie, il foglio di presenza in convitto;
- rispettare gli orari e i tempi che scandiscono la giornata convittuale;
- di non compiere atti di nonnismo, fare giochi d'azzardo, tiranneggiare, provocare o infastidire i compagni ed in particolare quelli più piccoli, così come è vietato il ricorso alle minacce o alle mani.
- il lunedì o giornata post-festiva, all'arrivo in convitto, di recarsi immediatamente in classe lasciando le valigie

nella hall dell'Istituto e il sabato o giornata prefestiva di lasciare le valigie sul piano delle camere e recarsi a scuola. I custodi si occuperanno del trasporto delle valige.

ART. 4 (VIOLAZIONE DEI DOVERI)

L'inosservanza dei doveri implica l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del convittore che si rende responsabile.

Data la finalità educativa che la vita e l'organizzazione convittuale persegue, l'adozione di provvedimenti disciplinari, commisurati all'entità e gravità del fatto compiuto, mira a promuovere e rafforzare il senso di responsabilità individuale e favorire l'interiorizzazione delle norme e delle regole su cui si basa la vita convittuale e comunitaria. Per tale motivo vi sarà reciprocità tra provvedimenti disciplinari scolastici e provvedimenti disciplinari convittuali.

Prima di comminare sanzioni particolarmente severe, il presunto responsabile sarà invitato, formalmente e informalmente, ad esporre le proprie ragioni entro tre giorni.

ART. 5 (SANZIONI DISCIPLINARI)

La violazione dei propri doveri da parte di ciascun convittore comporta l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. richiamo verbale (che può essere inflitto seduta stante da un Educatore, dal Coordinatore del convitto, da un operatore scolastico);
2. revoca della libera uscita per uno o più giorni (che può essere inflitta seduta stante da un Educatore e dal Coordinatore del convitto) con successiva informazione al DS che provvede alla conferma e/o alla revoca;
3. avvertimento scritto, da portare a conoscenza della famiglia (che può essere inflitto dall'Educatore, dal Coordinatore del convitto sentito l'Educatore, dal Dirigente scolastico);
4. sospensione dalla partecipazione a qualsiasi attività di carattere ricreativo programmata dagli Educatori (che può essere inflitta dall'Educatore o dal Coordinatore del convitto sentito il primo);
5. sospensione dalla vita convittuale con l'obbligo di frequenza scolastica da tre a quindici giorni (inflitta dal Dirigente scolastico, su proposta congiunta dell'Educatore e/o del Coordinatore del convitto);
6. allontanamento dal convitto (inflitto dal Dirigente scolastico su parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Organo di Garanzia).

ART. 6 (ORGANO DI GARANZIA)

L'Organo di Garanzia, preposto ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, è composto da nove membri:

- Dirigente scolastico (o suo delegato) che funge da presidente;
- tre Educatori designati o eletti dal Collegio degli Educatori;
- un genitore designato dal Consiglio d'Istituto;
- due studenti convittori (un maschio e una femmina) designati o eletti dall'assemblea dei convittori;
- un rappresentante del personale A.T.A. che opera nel convitto;
- il docente coordinatore di classe frequentata dal convittore.

ART. 7 (RICORSI)

Avverso i provvedimenti disciplinari di sospensione o allontanamento dal convitto, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dalla data della loro emissione.

L'esito dell'esame del ricorso sarà notificato con formale atto scritto del Dirigente scolastico ai genitori o a chi esercita la patria potestà e all'interessato.

ART. 8 (NORME DI AMMISSIONE AL CONVITTO)

L'ammissione al convitto avviene tramite presentazione di formale richiesta scritta, sulla base del bando che il Dirigente scolastico emana annualmente, sentito il Collegio degli Educatori e su approvazione del Consiglio d'Istituto,

entro il termine delle iscrizioni scolastiche e comunque in tempi congrui in modo da permettere alla struttura amministrativa di predisporre i necessari aspetti organizzativi e logistici, finalizzati all'avvio delle attività convittuali, di norma, in coincidenza con l'avvio delle attività didattiche.

L'ammissione dello studente al Convitto (o semi convitto) non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne fa richiesta o per chi ha già fruito in anni precedenti.

Essa è prioritaria per gli alunni che all'atto dell'iscrizione non abbiano superato il 18° anno di età. Per coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età ed intendono fruire per la prima volta dei benefici del Convitto, l'ammissione avverrà tenendo conto del parere espresso in merito dal Collegio degli Educatori.

La riammissione ai benefici convittuali è subordinata ad un positivo rendimento scolastico, unitamente al mantenimento di un idoneo comportamento, rispettoso della scuola, della struttura, delle persone che formano la comunità scolastica, degli adempimenti prescritti.

L'assegnazione delle camere sarà effettuata dal Coordinatore del Convitto sentito il Collegio degli Educatori in base al merito e al comportamento degli allievi. In particolare le stanze singole saranno destinate ai ragazzi e ragazze particolarmente responsabili e impegnati, preferibilmente frequentanti la terza, quarta e quinta classe.

ART. 9 (PRESCRIZIONI)

All'atto dell'ammissione al Convitto o semi convitto, l'allievo e la famiglia devono formalmente dichiarare di accettare e rispettare quanto prescritto nel presente regolamento, ivi comprese quelle disposizioni che si intendono emanare in particolari circostanze e situazioni e sottoscrivere all'inizio dell'anno il Patto Formativo del Convitto allegato (comprese varie dichiarazioni e autorizzazioni) finalizzato a definire i rapporti per creare un clima di rispetto e fiducia per il raggiungimento del successo formativo dei convittori.

Ciò vale anche per i convittori maggiorenni che sono sottoposti alle stesse regole e ai quali si chiede di adottare comportamenti positivi, tali da essere presi a modello dai minorenni.

ART. 10 (RAPPORTI CON LE FAMIGLIE)

Al fine di favorire la proficua azione educativa, posta in atto da docenti ed Educatori, si rende indispensabile attuare iniziative di partecipazione e di collaborazione da parte delle famiglie dei convittori.

I genitori del convittore, o chi ne fa le veci debitamente informati delle norme di funzionamento e disciplina della vita convittuale, sono tenuti a versare le rette con le modalità e alle date che verranno comunicate già all'atto dell'iscrizione.

Tutti gli studenti ammessi ai benefici convittuali, in modo particolare quelli iscritti la prima volta, dovranno presentarsi all'atto della convocazione accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Al momento dell'affidamento dei figli alla vita convittuale, i genitori sono tenuti a fornire agli Educatori, che ne prenderanno nota, ogni utile informazione relativa a proprio figlio, alla vita familiare, all'ambiente socio-culturale di provenienza.

I genitori potranno in ogni momento chiedere notizie al Coordinatore o agli Educatori in merito al comportamento del figlio e/o comunicare necessità ed esigenze varie o chiamare per informazioni.

I genitori sono tenuti, altresì, a segnalare all'infermiere, presente ai colloqui tra Educatori e famiglia, eventuali allergie, intolleranze, disturbi ricorrenti, controindicazioni relative all'assunzione di farmaci, gruppo sanguigno (debitamente certificati).

Gli stessi comunicheranno, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, anche attraverso colloqui diretti con gli Educatori e il Coordinatore del convitto, eventuali altre notizie nel corso dell'anno scolastico, nonché eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'inizio dell'anno scolastico.

I colloqui con le famiglie dei convittori saranno effettuati nelle fasce orarie prestabilite dagli Educatori e dagli stessi comunicati. I genitori potranno in qualsiasi giorno far visita ai propri figli previo avviso agli Educatori per il tramite del custode all'ingresso. Inoltre potranno in qualsiasi orario ritirare o uscire temporaneamente con i propri figli o autorizzare formalmente il prelievo del figlio da parte di un parente o altro adulto maggiorenne.

ART. 11 (OBBLIGHI PER I SEMI CONVITTORI)

I semi convittori sono tenuti ad osservare il regolamento inerente la vita convittuale nella fascia oraria di loro fruizione.

Il regime di semi convitto comporta la prestazione ridotta di servizi erogabili e comprende:

- vitto (limitato al pranzo e al panino nei giorni prefestivi);
- assistenza (per le sole ore di permanenza diurna in convitto, con utilizzo delle relative strutture)
- partecipazione alle attività ricreative, culturali e sportive organizzate anche in altri orari, compatibilmente con la possibilità di rientro a casa.

ART. 12
(ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA CONVITTUALE)

La giornata convittuale si articola in diversi momenti, scanditi da tempi che il convittore è tenuto ad osservare e rispettare in ogni sua fase, così definiti:

- ore 07:00** Sveglia: i convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito; a curare l'igiene personale, riordinare scrupolosamente la propria stanza, il proprio letto, evitando di lasciare scarpe, ciabatte, indumenti, oggetti disseminati qua e là.
- ore 07:30** Trasferimento in sala ristorante, accompagnati dai rispettivi Educatori, per la prima colazione.
- ore 08:00** Preparazione per l'attività didattica. Durante l'orario di lezione è assolutamente vietato a chiunque di risalire in convitto tranne casi eccezionali ed urgenti autorizzati dal Coordinatore del convitto.
- ore 08.10** Presenza in classe. Il Coordinatore avrà cura di assicurarsi della presenza alle lezioni, anche tramite i collaboratori scolastici.
- ore 13:55** Trasferimento in sala ristorante per la consumazione del pasto.
- ore 14:45** Rientro ai piani insieme all'Educatore del gruppo e non prima. Possibilità di utilizzo delle sale comuni (sala TV, sala giochi e sala internet).
- ore 15:30**
17:30 Studio. I convittori, sotto la guida e con l'ausilio degli Educatori, si recheranno obbligatoriamente nelle aule scolastiche e utilizzeranno proficuamente questo momento di riflessione individuale, in modo da favorire l'acquisizione di conoscenze funzionali alla loro formazione culturale e professionale. E' vietato l'uso dei cellulari se non per fini di ricerca e studio. I convittori frequentanti l'ultimo anno di scuola potranno, su autorizzazione dell'Educatore in servizio, studiare in camera. Tale possibilità sarà revocata dall'Educatore o dal Coordinatore del convitto nel caso in cui non si utilizzi seriamente il tempo studio a tale finalità.
- ore 17.30** Attività ricreative o attività programmate dal Collegio degli Educatori o libera uscita.
A discrezione dell'Educatore, previa autorizzazione scritta dei genitori ad inizio anno scolastico, il convittore potrà recarsi in libera uscita dopo aver avvisato l'Educatore in servizio e a condizione di dimostrare un buon rendimento scolastico ed un dignitoso comportamento convittuale. In caso di fruizione della libera uscita, da annotarsi su apposito registro, non potrà essere utilizzato mezzo proprio di trasporto. Solo su specifica richiesta da parte dei genitori, in caso di comprovata necessità, ne sarà consentito l'uso, sollevando l'istituzione e l'Educatore cui il convittore è affidato, da qualsiasi responsabilità.
Durante l'eventuale fruizione della libera uscita, il convittore dovrà mantenere un comportamento dignitoso per le vie ed i luoghi che frequenta.
- ore 19.30** Rientro in convitto.
- ore 19.30** Cena. Sotto la guida degli Educatori i convittori consumano la cena, al termine della quale prenderanno parte alle varie attività proposte e programmate dagli Educatori, utilizzeranno le sale comuni e potranno dedicarsi alla cura personale.
- ore 20:15** Rientro ai piani insieme all'Educatore del gruppo e non prima. Possibilità di utilizzo delle sale comuni (sala TV, sala giochi e sala internet) o di partecipare ad attività ricreative organizzate come Karaoke o musica o balli ecc.
- ore 22.30** Riposo notturno e silenzio. In questo periodo di tempo è fatto divieto assoluto di usare docce, radio, cd, televisore del convitto (tranne casi autorizzati dell'Educatore in caso di programmi di particolare rilevanza educativa), computer portatile e quanto possa arrecare disturbo notturno.
E altresì vietato lasciare la propria stanza e di girovagare nei corridoi e locali adibiti a convitto.

ART. 13
(ASSISTENZA MEDICO - SANITARIA)

L'assistenza medica è quella generica ed ogni convittore è tenuto a regolarizzare la propria posizione attraverso l'ASL di appartenenza trasferendo provvisoriamente l'iscrizione al medico di famiglia nella città di

competenza ove ha sede il convitto. Eventuali chiamate a medici anche generici o prestazioni specialistiche sono a carico delle famiglie.

In caso di malattia, prolungata, è fatto obbligo alla famiglia di provvedere al ritiro del convittore o al rientro anticipato del convittore autonomamente o al ricovero dello stesso in ospedale.

In caso di malattia contagiosa, è prescritto il ritiro del convittore da parte della famiglia avvertita del fatto.

In caso di necessità, gli Educatori, durante le ore pomeridiane, serali e notturne, chiameranno la guardia medica o il 118 in casi gravi e urgenti e comunque previo avviso alle famiglie.

Ai fini igienico-sanitari è assicurata l'assistenza e la presenza dell'infermiere.

Tutto il personale in servizio, compreso l'infermiere, ha il divieto di somministrare farmaci di alcun genere tranne nei casi prescritti dal medico del 118 o da guardia medica o dal medico di famiglia. Il convittore, per patologie specifiche o necessità, dovrà portare con sé i farmaci prescritti ed informare l'infermiere e gli Educatori.

ART. 14

(SOSPENSIONE ATTIVITÀ CONVITTUALI)

Alla fine di ogni settimana e al termine delle lezioni del sabato, il convittore deve recarsi in famiglia. Lo stesso avverrà nei giorni prefestivi, in coincidenza di sospensione delle attività didattiche di lungo periodo (festività natalizie, pasquali, ponti).

ART. 15

(PERMESSI STRAORDINARI)

Nel corso della settimana non saranno concessi permessi di assenza dal convitto o di uscita anticipata o rientro in famiglia o uscita temporanea, se non su specifica richiesta scritta documentata dal genitore e inoltrata massimo entro le ore 12:00 del giorno in cui il convittore dovrà usufruirne, da autorizzarsi da parte del Coordinatore previa valutazione della motivazione e comunque possibilmente non coincidente con l'orario di studio. Il rientro in convitto deve sempre accompagnarsi alla frequenza alle lezioni e deve avvenire entro l'orario di avvio delle stesse, il giorno successivo a quello festivo.

I permessi straordinari e temporanei di uscita dal convitto richiesti formalmente dai genitori con specifica motivazione, saranno concessi ai minorenni non prima delle ore 17:00 e non oltre le ore 20:30 (tranne i casi di attività scolastiche pomeridiane, progetti scolastici o altre attività correlate alla scuola) ed ai maggiorenni non prima delle ore 17:00 (tranne casi particolari come lezioni scuola guida, visite mediche, attività specifiche ecc.) e non oltre le ore 22:30.

Lo studente che non rientra in convitto, dopo il giorno festivo trascorso in famiglia, è tenuto a giustificare l'assenza non soltanto a scuola, ma anche all'Educatore ed al Coordinatore.

ART. 16

(ULTERIORI DIVIETI E OBBLIGHI)

L'accesso ai locali del convitto è assolutamente vietato agli estranei non autorizzati dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore.

In caso di assenza a scuola per motivi di salute, il convittore o la convittrice non potranno usufruire della libera uscita anche se le condizioni dovessero migliorare.

Ai fini della sicurezza è vietato introdurre, detenere e utilizzare in camera qualsiasi dispositivo o apparecchi elettrici come televisore, frigorifero, fornellini, macchina per caffè, ecc o a gas.

E' vietato imbrattare e/o danneggiare muri, arredi, porte con scritte o attaccare adesivi di qualsiasi genere. Qualsiasi danno arrecato dovrà essere risarcito e si incorrerà in provvedimenti disciplinari.

Ai fini educativi e di parità di diritti/doveri, è obbligatorio recarsi sempre in sala ristorante per la colazione, pranzo e cena tranne i casi eccezionali autorizzati dagli Educatori.

Gli Educatori non potranno concedere autorizzazioni, deroghe o esoneri diversi da quelli previsti dal presente regolamento e sono obbligati a riferire sempre al Coordinatore del convitto e al Dirigente scolastico ogni situazione ed evento difformi o fatti accaduti.

I convittori e le convittrici dovranno permanere nei propri settori tranne i momenti previsti nelle sale comuni e comunque sempre sotto la vigilanza dell'Educatore o Educatrice di turno.

Al rientro in convitto in giorni diversi da quello successivo al festivo, il convittore nel momento dell'arrivo dovrà avvisare l'Educatore in servizio o il Coordinatore, che dovrà annotare la presenza ai fini del pranzo o cena e delle altre attività.

ART. 17

(CHIUSURA SCUOLA)

La procedura, in caso di ordinanza di chiusura della scuola, e quindi del convitto, è regolata dalla contrattazione integrativa d'istituto. In caso di neve e chiusura delle scuole i convittori presenti in convitto dovranno

rientrare a casa con il primo mezzo di trasporto utile. Fino a quel momento sarà garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA ed Educativo organizzato esclusivamente dal Coordinatore del convitto e dal Dirigente scolastico.

ART. 18 (RAPPORTI CON I DOCENTI)

Il Coordinatore e gli Educatori partecipano, compatibilmente con gli impegni di servizio, ai Consigli di classe e curano i rapporti con i docenti, informandosi periodicamente sul rendimento scolastico dei convittori.

Di tali rapporti, gli Educatori lasceranno traccia scritta sul registro personale.

Le informazioni ricevute dovranno essere trasmesse periodicamente alle famiglie, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei.

ART. 19 (VITTO E TABELLA DIETETICA)

Il vitto, qualitativamente e quantitativamente equilibrato ed adeguato al fabbisogno calorico degli studenti, è quello stabilito dall'annessa tabella dietetica che è parte integrante del presente Regolamento.

Non è consentito trattamento diverso da quello stabilito dalla tabella, se non in casi particolari e su prescrizione del medico.

Il giorno prefestivo è previsto il pranzo a sacco che ogni convittore/convittrice dovrà ritirare presso la sala ristorante dopo le ore 12:05. Per i ragazzi frequentanti altri istituti sarà possibile il ritiro la mattina a colazione, previo avviso ad inizio anno scolastico al Coordinatore del convitto.

ART. 20 (ALTRI SERVIZI EROGATI)

Oltre ai servizi sopra riportati, il regime di convitto comporta:

- a) L'uso dell'alloggio che comprende:
 - l'uso del posto letto e dei relativi arredi (comodino, armadio, scrivania e libreria);
 - l'uso della biancheria letto fornita dal convitto;
 - l'uso delle sale comuni;
 - la pulizia delle stanze. La responsabilità della custodia di oggetti personali ricade esclusivamente sul convittore. L'istituto non risponde di furti e/o smarrimenti di oggetti di valore.
- b) Servizio di lavanderia, che comprende il lavaggio, la stiratura ed i piccoli rammenti della biancheria letto.
- c) Servizio colazione, pranzo e cena in camera (garantito dal personale ATA in servizio) in caso di malattia del convittore o altri casi eccezionali autorizzati dal Coordinatore o in sua assenza dall'Educatore in servizio.
- d) Preparazione pranzo a sacco in caso di uscite didattiche o rientri anticipati in famiglia o in altri casi autorizzati dal Coordinatore e comunque comunicati dalle famiglie direttamente o tramite i convittori entro il giorno precedente.

Al termine dell'anno scolastico, i convittori, prima del rientro in famiglia, sono obbligati a liberare le camere loro assegnate da tutti gli effetti personali, consegnare le chiavi della stanza e dell'armadio e lasciare le attrezzature in buono stato, così come sono state loro consegnate.

ART. 21 (COMPITI DELL'EDUCATORE)

I compiti degli Educatori sono quelli derivanti dal CCNL comparto scuola, che identifica le funzioni dell'Educatore alla funzione docente.